

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  
PALERMO  
ORDINANZA

Ord. 33/19

N.R.G. 4624/2019

Il Giudice di Pace di Palermo sezione III civile, [REDACTED],

- letti gli atti della causa iscritta al n. 4624/2019;
- sciogliendo la riserva ~~presunta~~ all'udienza del 3.04.2019;
- visto il ricorso depositato il 22.03.2019 dalla signora [REDACTED]  
[REDACTED] nata in Nigeria il [REDACTED] 1978, elettivamente domiciliata in Palermo,  
via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. Maria Fiorentino,  
dalla quale è rappresentata e difesa per mandato rilasciato su foglio  
separato allegato al ricorso;
- visto il decreto di espulsione della Prefettura di Palermo emesso in data  
22.02.2019, notificato in pari data, con il quale è stata disposta  
l'espulsione amministrativa della cittadina straniera dal territorio dello  
Stato con accompagnamento coatto alla frontiera, in quanto si è trattenuta  
nel Territorio Nazionale in violazione dell'art. 1 comma 3 L. 68/2007;
- accertata la propria competenza territoriale, quale giudice del luogo in cui  
ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione amministrativa della  
persona sopra citata;
- viste le notifiche del decreto di fissazione di udienza alle parti;
- considerato che alle udienze del 2.04.2019 e del 3.04.2019 nessuno è  
comparso per la Prefettura di Palermo, dichiarata contumace;
- rilevato che la ricorrente, premesso di avere fatto ingresso in Italia nel  
1999, di avervi fatto rientro nel 2005, dopo tre anni di permanenza in  
Spagna e di non avere mai fatto ritorno in Nigeria anche in virtù di un  
permesso rilasciato dal Tribunale di Minori di [REDACTED] ha eccepito la  
illegittimità del provvedimento di espulsione per violazione dell'art. 13  
comma 2 bis D.Lvo 286/98, dell'art. 8 C.E.D.U. e dell'art. 5 Direttiva  
2008/115 CE, ponendo quale motivo fondante di essere madre di due figli  
minorenni, [REDACTED] nata in [REDACTED]  
Vetero il [REDACTED] 2007 e [REDACTED] nato a [REDACTED] il

[Handwritten signature]

██████████2009, quest'ultimo affetto da gravi problemi di salute sin dalla nascita ed entrambi ospiti presso la comunità denominata '██████████', sita in ██████████, via ██████████ evidenziando di volere mantenere il legame affettivo con i figli in attesa di essere accolta, con i minori, presso una comunità;

- rilevato che l'odierna ricorrente, dopo un anno di detenzione presso la Casa Circondariale di ██████████ durante il quale è stata disposta con decreto del Tribunale dei Minori n. ██████████2018 (procedimento R.G. ██████████2018)-la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale sui figli minori ed il loro contestuale ricovero presso la comunità ██████████ è tornata in libertà da circa un mese con obbligo di dimora in ██████████ e di firma, in attesa del procedimento di secondo grado;

- considerato che la documentazione in allegazione evidenzia: che la ricorrente è domiciliata in ██████████ presso l'abitazione del fratello, sig. ██████████ titolare di un regolare permesso di soggiorno, come risulta dal verbale di elezione di domicilio redatto il 9.02.2019 dalla Legione Carabinieri Sicilia-Stazione Carabinieri ██████████ che i figli minorenni, di 12 e 10 anni, come affermato nella relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 14.02.2019, a firma della dott.ssa ██████████ trasmessa alla dott.ssa ██████████ del Tribunale dei Minori, frequentano regolarmente e con profitto la scuola (rispettivamente media ed elementare) e interagiscono con il contesto sociale in cui vivono; che la ricorrente, si è mostrata felice per la riacquistata libertà, fiduciosa nel giudizio di appello, collaborativa e propositiva durante un colloquio avvenuto con la mediazione dei Carabinieri; che l'incontro organizzato con i figli il 13.02.2019, presso la comunità alloggio, è confirmativo di un significativo legame affettivo, tanto è vero che la responsabile della comunità, dott.ssa ██████████ propensa ad organizzare visite settimanali e colloqui telefonici, si è mostrata costernata, come relazionato il 4.03.2019 dalla dott.ssa ██████████ al Tribunale per i Minori, per le implicazioni negative che ne deriverebbero

- ai figli in dipendenza dell'espulsione della madre; che la ricorrente, in data 15.03.2019, ha formulato domanda di revoca della disposta sospensione della responsabilità genitoriale e il successivo 18.03.2019 ha depositato ricorso, in forza dell'art. 31 comma 3 D. lgs. 286/98;
- rilevato che la tutela dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione riguardante l'espulsione del genitore sia scevra da automatismi generalizzati e si fondi, previa valutazione della condotta della straniera ancorché rea, su un equo bilanciamento tra la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, assicurati con la misura espulsiva, e lo sviluppo psicofisico dei minori, a cui la legge conferisce protezione in via primaria;
  - considerato che, nel caso che ci occupa, i figli della opponente, nati in Italia, sono inseriti nel contesto scolastico e sociale, si relazionano serenamente e affettivamente con la madre, che ha rappresentato, nell'ambito del procedimento ex art. 330 c.p.c. instaurato innanzi al Tribunale dei Minori, di volersi occupare della cura dei propri figli con i quali aspira di vivere presso una comunità, in attesa di una regolare occupazione;
  - rilevato che il disposto obbligo di dimora e di firma gravante sulla ricorrente, l'elezione di domicilio presso il di lei fratello- titolare di un regolare permesso di soggiorno-propenso ad ospitare la sorella-il consolidato legame affettivo con i figli, appaiono elementi di garanzia idonei a scongiurare abusi derivanti dal permanere della ricorrente in Italia e che avallano la ipotesi di un concreto percorso di reinserimento sociale e di collaborazione con le istituzioni, finalizzato al recupero del suo ruolo fattivo di genitore;
  - considerato che, alla luce delle puntuali relazioni dei servizi sociali, non può ragionevolmente dubitarsi dell'irreparabile vulnus allo sviluppo psicofisico dei figli, nella ipotesi di allontanamento della madre;
  - rilevato che le argomentazioni esposte costituiscono ragione sufficiente per annullare il provvedimento di espulsione, con conseguente accoglimento del ricorso;

per annullare il provvedimento di espulsione;  
- considerato che, alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso merita accoglimento;

P.Q.M


Preliminarmente, visti gli artt. 13 comma 8 T.U. n. 286/98 ed art. 142 DPR n. 115/02, ammette la signora [REDACTED] nata in Nigeria il 25.07.1978, al patrocinio a spese dello Stato;

accoglie il ricorso proposto dalla ricorrente e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Palermo emesso il 22.02.2019, notificato in pari data.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Palermo, 05.04.2019

Il Giudice di Pace  
dott.ssa Giacomina Valenti



UFFICIO GIUDIZIO DI PACE  
Deposito  
Palermo  
IL CANCELLIERE  
Adriana Monticelli  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

